

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2346

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CARUSO

Estensione dell’applicazione dell’articolo 1076 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di promozione degli ufficiali delle Forze armate in particolari situazioni

Presentata il 5 maggio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 dicembre 2004, n. 299, all’articolo 5, sostituendo l’articolo 34 della legge 20 dicembre 1980, n. 574, aveva previsto di estendere agli ufficiali di tutti i ruoli (normali, speciali e ad esaurimento) l’attribuzione della promozione in congedo istituita in precedenza solo in favore degli ufficiali dei ruoli speciali e dei ruoli ad esaurimento cessati dal servizio. Si trattava del conferimento di una promozione « al giorno dopo » che non incideva sul trattamento pensionistico degli interessati, che non comportava alcun onere a carico dello Stato e che doveva essere intesa come semplice riconoscimento morale per i destinatari. Attualmente, questa previsione è contenuta nell’articolo 1076, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che ha abrogato le norme precedenti sulla materia. Non essendo stata fissata dal legislatore la retroattività della previsione, gli ufficiali dei

ruoli normali (accademia) cessati a domanda dal servizio prima del 16 dicembre 2004 (giorno antecedente all’entrata in vigore della citata legge n. 299 del 2004) non hanno potuto conseguire alcuna promozione. Nei loro confronti è venuta a configurarsi così una palese disparità di trattamento, censurabile anche sotto il profilo dell’illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza. Al riguardo, si evidenzia che il Consiglio di Stato, nell’adunanza del 25 settembre 2007, ha sottolineato l’opportunità di ricorrere a un intervento legislativo per risolvere la questione, disponendo la trasmissione del parere alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La soluzione proposta rende finalmente giustizia agli ufficiali dei ruoli normali cessati dal servizio nel triennio antecedente all’entrata in vigore della citata legge n. 299 del 2004 rimasti esclusi da questo riconoscimento morale e non comporta alcun onere finanziario a carico dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1076, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applica anche nei confronti degli ufficiali dei ruoli normali, cessati dal servizio attivo nel triennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge 2 dicembre 2004, n. 299, che non hanno potuto usufruire della promozione con decorrenza dal giorno successivo alla cessazione stessa.

2. Le istanze per conseguire la promozione di cui al comma 1 devono essere presentate dagli interessati alle associazioni d'arma di cui fanno parte, che sono tenute a inoltrarle, entro trenta giorni dalla data della loro ricezione, al Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare per i procedimenti amministrativi di competenza.

